

Codice A1702A

D.D. 30 gennaio 2017, n. 73

Istanza di nuova concessione di azienda faunistico-venatoria "Funiera" (CN). Rigetto.

Visto l'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in base al quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

visto in particolare l'articolo 1 comma 2 della citata DGR che recita: "2. Il Settore regionale Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, di seguito denominato Settore, su richiesta degli interessati, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - I.S.P.R.A. (ex Istituto nazionale per la fauna selvatica - I.N.F.S.), autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.)";

vista l'istanza pervenuta in data 30.06.2016 e integrata in data 07.07.2016 del Sig. Isoardo Carlo in qualità di legale rappresentante della Società "La Funiera S.a.s. di Isoardo Carlo e C" intesa ad ottenere l'istituzione di nuova azienda faunistico-venatoria denominata "funiera" di complessivi ettari 2491,66 ricadenti nel comune di Castelmagno, zona faunistica delle Alpi del Comprensorio Alpino CN3 della Provincia di Cuneo;

vista la comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul B.U.R.P. n. 28 del 14 luglio 2016;

considerato che con DGR n. 43-1055 del 10 ottobre 2005, la Giunta regionale ha ridefinito le metodologie di calcolo per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP);

vista la determinazione dirigenziale n. 496 del 30 giugno 2016 di approvazione dell'allegato A) che individua per ciascun ATC e CA la superficie residua per poter autorizzare l'istituzione di nuove aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie pari, nel CA CN3 ad ettari 1267,53;

valutate le controdeduzioni presentate dal Comprensorio Alpino CA CN3 in data 11 ottobre 2016;

dato atto che, con nota protocollo n. 49975/A1702A in data 02 dicembre 2016, come previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 si comunicavano al legale rappresentante i motivi per i quali non era possibile rilasciare l'istanza di concessione;

considerato che in data 22 dicembre 2016, il Sig. Isoardo Carlo in qualità di legale rappresentante della Società "La Funiera S.a.s." ha presentato, le seguenti osservazioni:

- la superficie di Tasp già occupata da AFV all'interno del Comprensorio Alpino CA CN3 viene erroneamente indicata in 3.115,17 mentre risulta pari ad ha 2912,4;
- a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi al Comprensorio Alpino CA CN3 intervenuto con determinazione dirigenziale n. 496 del 2016, la superficie a disposizione per l'istituzione di nuove

AFV è di poco inferiore alle dimensioni fissate dall'art. 6 comma 1 dell'allegato alla DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii; sulla base di tali considerazioni chiede che il procedimento relativo al preavviso di rigetto venga archiviato, proponendo una riduzione dell'estensione territoriale dell'istituenda azienda che passerebbe da ha 2491,66, ad ha 1453,8;

ritenuto di non poter accogliere le osservazioni proposte dal Sig. Isoardo Carlo in qualità di legale rappresentante della Società "La Funiera S.a.s." per le seguenti motivazioni:

- in merito alla effettiva estensione della superficie agro-silvo-pastorale a disposizione per l'istituzione di nuove AFV all'interno del Comprensorio Alpino CA CN3 Il Settore procederà ad effettuare una ricognizione al fine di individuare con certezza la superficie disponibile all'interno del Comprensorio citato;

- l'articolo 6 comma 1 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., fa riferimento alla superficie in concessione, dato diverso da quello indicato nella determinazione dirigenziale n. 496 del 30 giugno 2016;

- la differenza di superficie richiesta nell'istanza di concessione per l'istituzione dell'azienda del 30 giugno 2016 (ha 2491,66) e la riduzione richiesta con le controdeduzioni al preavviso di rigetto (ha 1453,8) con conseguente modifica di tutti gli atti a corredo della domanda di istituzione è talmente ampia, da considerarsi non una semplice integrazione in risposta al suddetto preavviso di rigetto, ma di fatto è da istruire come nuova istanza di concessione che però è fuori termine;

ritenuto, pertanto, per le motivazioni espresse, di non potere accogliere l'istanza di concessione;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, secondo quanto previsto del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

determina

- di rigettare, per le motivazioni indicate in premessa, l'istanza di nuova concessione di azienda faunistico-venatoria "Funiera" ricadente nel Comune di Castelmagno, zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo presentata il 30.6.16.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Paolo BALOCCO